

COMUNE DI FELITTO

(Provincia di Salerno)

Settore Lavori Pubblici – Gare ed Appalti

Gestione del Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia

Piazza Mercato, 1 C.A.P. 84055 Tel. 0828/945028 - Fax 0828/945638 Cod. Fisc. 8200289 065 3 - Part. IVA
00627950652

E-mail: ufficiotecnico@comune.felitto.sa.it

Sito: www.comune.felitto.sa.it –



UFFICIO TECNICO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA E IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA ”

Delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di Applicazione
- Art. 5 Criteri generali
- Art. 6 Corpi recettori finali ammessi
- Art. 7 Trattamenti adeguati
- Art. 8 Ricezione e trasmissione delle domande
- Art. 9 Oneri di procedibilità e di istruttoria
- Art. 10 Autorizzazione allo scarico

CAPO II - Procedure

- Art. 11 Procedura istruttoria
- Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Controllo dell'autorizzazione
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione – Rinnovo
- Art. 15 Scarichi esistenti
- Art. 16 Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

CAPO III - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

- Art. 17 Acque di prima pioggia e lavaggio zone esterne

CAPO IV - Acque reflue assimilate a domestiche

- Art. 18 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
- Art. 19 Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
- Art. 20 Trattamenti adeguati
- Art. 21 Valori limite di emissione
- Art. 22 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO V - Acque reflue urbane e industriali

- Art. 23 Scarichi di acque reflue e industriali
- Art. 24 Trattamenti adeguati
- Art. 25 Valori limite di emissione e controlli
- Art. 26 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO VI - Vasche a tenuta stagna e pozzi neri

- Art. 27 Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna
- Art. 28 Pozzi neri
- Art. 29 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

CAPO VII - Sanzioni

Art. 30 Sanzioni amministrative

Art. 31 Sanzioni penali

CAPO VIII - Norme transitorie

Art. 32 Norme transitorie

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tab. 1 - Criteri di definizione di acque reflue domestiche

Tab. 2 - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;

ALLEGATO B

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

ALLEGATO C

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche proveniente da insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. o 50 vani o 5000.

FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione

ELENCO ALLEGATI MOD C

ALLEGATO C/1

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate. FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione

ELENCO ALLEGATI MOD C/1

ALLEGATO C/2

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione –

ELENCO ALLEGATI MOD. C/2

ALLEGATO C/3

Modello di rinnovo autorizzazione allo scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate

FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo –

ELENCO ALLEGATI MOD C/3

ALLEGATO C/4

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo

ELENCO ALLEGATI MOD C/4

ALLEGATO D

Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA

CAPO IX - PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 33 – Classificazione delle acque scaricate
- Art. 34 – Individuazione degli scarichi degli insediamenti produttivi
- Art. 35 – Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili
- Art. 36 – Recapito delle acque scaricate
- Art. 37 – Immissioni vietate
- Art. 38 – Misure di salvaguardia
- Art. 39 – Sversamenti accidentali
- Art. 40 – Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale
- Art. 41 – Richiesta di permesso di allacciamento
- Art. 42 – Rilascio del permesso di allacciamento
- Art. 43 – Esecuzione delle opere di allacciamento
- Art. 44 – Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento
- Art. 45 – Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti
- Art. 46 – Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata
- Art. 47 – Allacciamenti provvisori
- Art. 48 – Attivazione degli scarichi
- Art. 49 – Variazione del permesso di allacciamento
- Art. 50 – Divieto di estensione degli allacciamenti
- Art. 51 – Ripartizione delle opere di allacciamento
- Art. 52 – Disattivazione di allacciamenti esistenti
- Art. 53 – Divieto di manomissione dei pubblici condotti
- Art. 54 – Proprietà delle opere di allacciamento

Capo X – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

- Art. 55 – Realizzazione degli impianti privati di fognatura
- Art. 56 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici
- Art. 57 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici
- Art. 58 – Cameretta di controllo
- Art. 59 - Pluviali esterni agli edifici
- Art. 60 – Controllo dei lavori
- Art. 61 – Sopraluogo tecnico
- Art. 62 – Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura
- Art. 63 - Controllo degli impianti privati di fognatura
- Art. 64 – Manutenzione degli impianti privati di fognatura
- Art. 65 - Semplificazioni e miglioramenti degli impianti privati di fognatura
- Art. 66 – Rimozione degli apparecchi disattivati

Capo XI – NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

- Art. 67 – Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna
- Art. 68 – Progettazione degli impianti privati di fognatura esterna
- Art. 69 - Caratteristiche delle canalizzazioni
- Art. 70 – Camerette di raccordo e ispezione
- Art. 71 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche
- Art. 72 – Costruzione e vigilanza degli impianti
- Art. 73 – Manutenzione degli impianti

Capo XII – TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 74 – Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

Art. 75 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

Art. 76 – Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili

Capo XIII – NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI

Art. 77 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e Revoca

Art. 78 – Spese per le opere di allacciamento

Art. 79 - Responsabilità e risarcimento per danni

Art. 80 – Allacciamenti abusivi e violazioni

Art. 81 - Situazione di scarico irregolari

Art. 82 – Deroghe per situazioni esistenti

Capo XIV – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 83 - Criteri generali di autorizzazione

Art. 84 – Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

Art. 85 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 86 – Domanda di autorizzazione

Art. 87 - Istruttoria

Art. 88 – Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione – Durata – Rinuncia

Capo XV – NORME FINALI

Art. 89 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 90 – Revoca norme in contrasto col regolamento

ALLEGATI

Tabella A - CATEGORIE DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

Domanda di allaccio alla pubblica fognatura

**DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON
SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

**CAPO I - Norme generali
CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 1: Oggetto

1. Il Comune di FELITTO redige il presente Regolamento, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti e finalizzato a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie dell'ufficio tecnico - Servizi Idrici Integrati del Comune preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), e all'art. 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15.03.2011 di competenza del Comune;

2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura di: acque reflue domestiche e assimilate, piccole utilizzazioni locali, urbane e industriali, in acque superficiali, nel suolo e nei primi strati del sottosuolo, in corpo idrico superficiale e in vasche a tenuta.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso e nel rispetto di quanto previsto dalla parte terza del sopra citato Decreto Legislativo.

3. Nelle more dell'attuazione di norme nazionali e regionali applicative della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le autorizzazioni saranno rilasciate sia in base a quanto espressamente disciplinato dal medesimo Decreto Legislativo che alla luce di quanto previsto nel presente REGOLAMENTO, in modo tale da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento, anche temporaneo, di inquinamento.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia:

In particolare:

- ✓ Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Legge Regionale n° 4 del 15/03/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)";
- ✓ Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ Piano Regionale di Risanamento delle Acque di cui alla Deliberazione n. 114/6 del 30/11/1982 pubblicato sul BURC n. 10 del 01.02.1983
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ Delibera della Giunta Regionale n.92 del 13/03/2012 Approvazione del Regolamento relativo ai criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche;

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 art. 74.

2. Per **agglomerato** si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 comma 1 lettera n D.Lgs

152/06). Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D.Lgs 152/06 art. 100 comma 1).

3. Per **edificio isolato** si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura esistente, ***oppure posto in una zona interclusa da altre proprietà private che non consentirebbero il passaggio di alcun fognolo***.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

1. scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs 152/06);
2. Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 D.Lgs 152/06);
3. Scarichi di acque reflue industriali (art. 74 comma 1 lettera h, D.Lgs 152/06);
4. Scarichi di acque reflue urbane (art. 74 comma 1 lettera i, D.Lgs 152/06);

Art. 5 Criteri generali

1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, è presentata al Comune ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni (art. 124 comma 7 D.Lgs. 152/06) dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano la stessa tipologia di reflui, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza D.Lgs 152/2006. E' fatto obbligo di installare un pozzetto ispettivo su ogni affluente allo scarico principale.
3. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari;
4. Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni;
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso;
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa;
7. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane è subordinata all'approvazione da parte della Regione dei relativi impianti di trattamento, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/2006. La Regione disciplina altresì le modalità di autorizzazione provvisoria agli scarichi, necessaria all'avvio dell'impianto, anche in casi di realizzazioni per lotti funzionali.
8. Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del D.Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
9. Per lo smaltimento degli scarichi liquidi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923) è necessario ottenere lo svincolo idrogeologico dagli Enti preposti.

Art. 6 - Corpi recettori finali ammessi

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

1. Il suolo o i primi strati del sottosuolo;

2. I corpi idrici superficiali;

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non sono ammessi gli scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite i corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in acque a specifica destinazione funzionale di cui all'art. 79 del D.Lgs 152/2006 e in acque marino costiere ad esclusione degli scarichi termali o di piccole utilizzazioni locali di acque calde sotterranee.

Art. 7 – Trattamenti adeguati

1. Nelle more di attuazione delle norme regionali applicative della parte III del D.Lgs 152/2006, le autorizzazioni sono rilasciate in base a quanto espressamente disciplinato dal precitato decreto. Ove compatibile, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie, le norme regolamentari e tecniche nazionali (Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento) in modo da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento anche temporaneo di inquinamento.

2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lett. g) del D.Lgs 152/06 e succ. mod.) provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. e 50 vani o a 5000 mc. valgono le disposizioni previste all'allegato 5 della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:

- rendere semplice la manutenzione;
- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
- minimizzare i costi.

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come impianti ad ossidazione totale .

4. Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, ***oppure nel caso di fondo intercluso e non confinante con corpo idrico superficiale***, è ammessa la deroga agli scarichi nel suolo, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto D.Lgs 152/2006.

Art. 8 - Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle Autorizzazione allo scarico fuori fognatura pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono presentate al Comune di FELITTO.

2. Per gli scarichi in pubblica fognatura di attività non assimilabili ai reflui domestici, la domanda di autorizzazione viene presentata secondo i modelli e le procedure definite dall'A.T.O. Sele Salerno con sede in Via, G. Verdi 23/L Parco Arbostella - 84100-Salerno scaricabili dal sito www.atosele.it.

Art. 9 – Oneri di procedibilità e di istruttoria

Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda. Tali oneri sono stabiliti in **€. 50,00 a pratica**

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 4 non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento; la domanda è assoggettata **all'imposta di bollo** secondo la normativa vigente.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:
 - ✓ proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
 - ✓ amministratore di condominio pro tempore;
 - ✓ titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - ✓ legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 11 - Procedura istruttoria

1. La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico;
2. I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute;
3. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione della stessa;
4. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.
5. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, ed ai sensi della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.
6. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 30 giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime;
7. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 giorni per la controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
2. L'autorizzazione deve almeno contenere:
 - a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
 - b) l'individuazione del corpo ricettore;
 - c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
 - d) le prescrizioni per la tutela del corpo ricettore;
 - e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, a sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
 - f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche o private accreditate;
 - g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
 - h) la durata dell'autorizzazione;

Art. 13 - Controllo dell'autorizzazione

Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Responsabile incaricato, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopra citato Decreto Legislativo, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze.
- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- c) alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

3. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:

- a) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;
- b) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione - Rinnovo

1. Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06, l'autorizzazione è valida **per quattro anni** a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza.

2. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.

3. L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Art. 15 - Scarichi esistenti

1. Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati;

2. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) Che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) Che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- c) Che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

1. Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia di Salerno.

Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:

- a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
 - b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in bollo per le istanze già in corso di rinnovo), come da modulistica allegata al presente Regolamento;
 - c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
 - d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
 - e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno, **oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio con libera valutazione da parte del responsabile del procedimento di poter chiedere ulteriori integrazioni e/o accertamento.**
2. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

CAPO III ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 17 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. In linea generale le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate “scarico” ai sensi della normativa vigente in materia. Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.

2. Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5, della parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c) del decreto.

Si definiscono:

Acque di prima pioggia: *quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio.*

Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

Acque di lavaggio: *le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.*

3. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

a) *in pubblica fognatura;*

b) *sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili*

4. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

5. I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

- *nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;*
- *nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;*

- a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;
- nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;
- nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;
- nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

6. A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

- a) *Industria petrolifera;*
- b) *Industrie / impianti chimici;*
- c) *Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi);*
- d) *Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;*
- e) *Stazioni di distribuzione di carburante;*
- f) *Depositi all'in grosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;*
- g) *Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003;*
- h) *Stoccaggio /centri di raccolta / trattamento di rifiuti;*
- i) *Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze; Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;*
- j) *Concia e tinture delle pelli e del cuoio;*
- k) *Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;*
- l) *Produzione di pneumatici;*
- m) *Autofficine;*
- n) *Carrozzerie;*
- o) *Autolavaggi;*
- p) *Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000 mq.*

7. Salvo diversa disciplina regionale, non sono soggette ad autorizzazione le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

- a) *dalle strade pubbliche e private;*
- b) *dalle superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli aziendali, delle maestranze e dei clienti nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte inferiori a 5000 mq;*
- c) *delle superfici destinate esclusivamente al parcheggio e al transito degli autoveicoli nelle aree di servizio e di sosta inferiori a 5000 mq;*
- d) *dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche;*
- e) *dalle superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali inferiori a 5000 mq.*

8. Valutata la possibilità che vi sia dilavamento, delle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate, e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed

alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

9. Il recapito delle acque di seconda pioggia non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, salva diversa disciplina regionale.

CAPO IV - ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche :

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;

b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1 .

Art. 19 - Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati

1. E' consentito lo scarico sul suolo, o nei primi strati del sottosuolo, delle acque reflue domestiche provenienti da **insediamenti, installazioni o edifici isolati** per i quali la Regione dovrà indicare sistemi individuali, o altri sistemi pubblici o privati, adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, oltre ai tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (comma 3 dell'art. 100 D.Lgs. 152/2006).

2. In assenza della sopra citata normativa regionale si considerano **"insediamenti, installazioni o edifici isolati"** gli edifici non serviti da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e.

3. Sono considerati **"insediamenti, installazioni o edifici isolati"** gli edifici posti ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura ***oppure posto in una zona interclusa da altre proprietà private che non consentano il passaggio di alcun fognolo.***

4. La deroga al divieto di scarico sul suolo dei reflui di natura domestica o assimilata provenienti da **insediamenti, installazioni o edifici isolati** (così come sopra definiti), è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del Comune attestante che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola ricade in aree in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e. e/o che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria (o ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura, ***oppure posto in una zona interclusa da altre proprietà private che non consentano il passaggio di alcun fognolo***

Art. 20 - Trattamenti adeguati

1. Considerato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni) non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11, del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il Decreto

Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). La conformità allo scarico sul suolo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) che deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, e deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali autocontrolli.

2. Per gli scarichi domestici o assimilati provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. valgono i principi di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 21 - Valori limite di emissione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D.L. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo.

3. In assenza di una tabella di controllo per i reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., l'Autorità Competente, al fine di assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, può richiedere i parametri da controllare indicati nella tabella che segue, con riferimento ai valori limite della alla Tabella A allegata al Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Campania.

	Unità di misura	Tabella A
pH		5,5 – 9,5
Materiali grossolani		Assenti
Materiali in sospensione tot.	mg/l	80
BOD5	mg/l	40
Azoto totale	mg/l	15
Fosforo totale	mg/l	10
Tensioattivi totali	mg/l	2
Cloro attivo	mg/l	0.2
Cloruri	mg/l	1200
Saggio di tossicità su Daphnia magna		Campione non accettabile quando dopo 24 h il numero di organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
Escherichia coli	UFC/100 ml	5000

4. Quanto sopra sarà modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania.

5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 22 - Frequenza dei controlli - autocontrolli

1. Su giudizio dell'Autorità Competente gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati almeno una volta all'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.
2. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.
3. L'Autorità Competente può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC o Università qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti tabellari.
4. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

CAPO V ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI

Art. 23 - Scarichi di acque reflue urbane ed industriali

1. Fanno eccezione al divieto di scarico sul suolo "gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs 152/2006. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 (e successive modifiche ed integrazioni)".

2. Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione: che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal citato punto 2 dell'allegato 5 lettera a) e b). Più precisamente la distanza dalla più vicina fognatura oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo è di:

1.000 metri	per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani fino a 100 mc per reflui industriali;
2.500 metri	per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;
5.000 metri	per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali

3. La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura dai confini dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.

Art. 24 - Trattamenti adeguati

1. Con riferimento ai trattamenti appropriati da realizzare, questi saranno tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo articolo.

Art. 25 - Valori limite di emissioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4, dell'Allegato 5, del citato Decreto Legislativo.

3. I parametri da controllare sono tutti quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.Lgs. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5, di cui sopra.

Art. 26 - Frequenza dei controlli – autocontrolli

1. I controlli per gli scarichi industriali saranno effettuati dall' ARPAC almeno due volte l'anno. Per i titolari dello scarico (o per il gestore dell'impianto) c'è l'onere di dover assicurare una modalità di autocontrollo almeno due volte l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione. Tutte le spese per controlli ed analisi restano a carico del titolare dell'autorizzazione.
2. I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

CAPO VI VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI

Art. 27– Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;
2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente, fermo restando gli obblighi derivanti dalla realizzazione ai fini urbanistici ed edilizi.
3. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).
4. L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;
5. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;
6. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
7. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;
8. L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.L. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Art. 28 - Pozzi neri

1. È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati;

2. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento.

L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite.

Art. 29 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative come previsto negli articoli successivi.

2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

CAPO VII SANZIONI

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;

2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.

Art. 31 - Sanzioni penali.

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00;

2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'ALLEGATO 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;

3. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del citato D.lgs 152/2006.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 32

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Salerno in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.

2. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Salerno per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza, o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Autorità Competente.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al comune fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico con una relazione descrittiva del sistema di trattamento e con un grafico planimetrico riportante l'ubicazione dell'impianto e della vasca assorbente finale.

Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento devono adeguarsi alla disciplina del presente regolamento munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque.

4. Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di FELITTO

ALLEGATO A

Criteria di definizione di acque reflue domestiche **Tabella 1**

Parametro/sostanza unità di misura Valore limite di emissione

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	<=1,5
2	Ph		5,5 - 9,5
3	Temperatura	C°	<=30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	<=700
7	BOD5(come ossigeno)	mg/l	<=300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
9	Rapporto COD / BOD5		<=2,2

10	Fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<=50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40
15	Tensioattivi	mg/l	<=20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

(Per Valore limite di emissione si intendono i valori del refluo prima di ogni trattamento)

ALLEGATO A1

Tabella 2. (Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 G.U. n. 28 del 3 febbraio) 2012) - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate

20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

ALLEGATO B

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.lgs. 152/2006.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ✓ Ogni impianto di trattamento primario deve essere costituito da pozzetto degrassatore (sgrassatore o disoleatore) e fosse settiche pluricamerale o di tipo Imhoff le cui caratteristiche costruttive e dimensionali sono previste dalle "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc" contenute nella D.lgs. 152/2006.
- ✓ Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, previo pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere, al trattamento primario;
- ✓ Ogni impianto di trattamento secondario dovrà essere dotato di un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei reflui in uscita dall'impianto.
- ✓ Su tutti gli impianti deve essere mantenuta un'ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- ✓ Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;

Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;

Gli **impianti ad ossidazione biologica** (impianti a fanghi attivi), devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come

rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;

Per gli **impianti di sub-irrigazione nel suolo**, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;

Per gli **impianti di fitodepurazione**, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

**ALLEGATO C
MODULISTICA**

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche proveniente da insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc FACSIMILE – Istanza di autorizzazione
(in competente bollo)

Al Comune di FELITTO

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche proveniente da insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. e/o 50 vani o 5000 mc.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ prov. _____ c.a.p. _____
via _____ tel./cell. _____
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _____ (*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente
denominazione e ragione sociale _____
con sede in _____ via _____ n. _____
partita IVA _____ nome e cognome del legale
rappresentante _____ nato a _____
_____ il _____

a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue **domestiche** Il sottoscritto dichiara che:

- ✓ l'impianto di trattamento delle acque è correttamente dimensionato;
- ✓ l'impianto di trattamento è stato progettato ed eseguito a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla L. n. 319/1976 del 10.05.1976;
- ✓ l'impianto è accessibile ed ispezionabile;
- ✓ non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs n.196/2003- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C

per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche

a) **Copia del titolo di proprietà** o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

b) **Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza** con la quale si attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una fognatura;

a) **Progetto redatto da tecnico abilitato comprendente:**

1) **Planimetria catastale**, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;

2) **Relazione Tecnica** sulla tipologia di impianto di trattamento sul suo dimensionamento e sulle modalità di smaltimento nel suolo a timbro e firma di competente professionista;

3) **Planimetria**, dell'insediamento e delle aree di scarico che riporti i percorsi delle tubazioni di scarico;

4) **Piante dell'insediamento** in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle destinazioni d'uso dei vani allacciati e le superfici in mq. ;

c) **Relazione Idrogeologica**, a timbro e firma di competente professionista

d) **Ricevuta del versamento** sul **c.c.p. n. 18966846** intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione "**autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria**", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

e) **Dichiarazione** da cui risulti che l'insediamento è inferiore a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc

f) **Dichiarazione** che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

g) **Relazione geologica** con particolare riferimento all'inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso. Conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti le seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

**ALLEGATO MOD. C1
MODULISTICA**

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate (da 50 a.e. fino a 2000 a.e.) FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione (in competente bollo)

Al Comune di FELITTO

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche assimilate superiori 50 a.e. fino a 2000 a.e..

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente in _____ prov. _____ c.a.p. _____

via _____ tel./cell. _____

nella qualità di proprietario, affittuario , altro _____ (*)

da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente

denominazione e ragione sociale _____

con sede in _____ via _____ n. _____

partita IVA _____ nome e cognome del legale

rappresentante _____ nato a

_____ il _____

a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche e assimilate:

Il sottoscritto dichiara che:

- ✓ i punti assunti per il controllo/autocontrollo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento;
- ✓ i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ✓ non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____ Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/1

per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate

a) **Copia del titolo di proprietà** o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

b) **Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza** con la quale si attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una fognatura;

c) **Dichiarazione**, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

d) Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi di cui alla lettera;

e) **Estratto di mappa catastale**, in originale, dei fondi;

f) **Planimetria catastale**, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;

g) **COROGRAFIA**, a timbro e firma di tecnico abilitato, estratta da sulla cartografia CTR al 5000, con identificazione del punto di scarico ed evidenza dell'intero percorso del corpo idrico superficiale ricettore con la rete dei collettori annessa.

h) **PLANIMETRIA**, a timbro e firma di tecnico abilitato, in scala non inferiore ad 1:5000, contenente sia l'impianto di depurazione/trattamento che il corpo idrico ricettore, sulla quale devono essere riportati il punto di scarico e la posizione dei pozzetti fiscali di prelievo del refluo, alla presa dal pozzo termale ed immediatamente a monte dello scarico

i) **Relazione Tecnica**, a timbro e firma di competente professionista nella quale dovranno essere riportati:

- ✓ il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;
- ✓ la valutazione della consistenza dell'insediamento espressa sia in mc che in abitanti equivalenti;
- ✓ le fonti di approvvigionamento idrico;
- ✓ le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione periodica dei prelievi e degli scarichi;
- ✓ la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità,
- ✓ la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in G.U. n. 48 del 21/02/1977).
- ✓ le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi;
- ✓ la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque;

dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella domestica;

- ✓ descrizione del sistema di smaltimento nel suolo

j) **Relazione Idrogeologica**, a timbro e firma di competente professionista;

k) **Planimetria quotata** dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l'altro, il pozzetto d'ispezione finale, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento;

l) **Ricevuta del versamento** sul c.c.p. n. 18966846 intestato a Tesoreria COMUNALE, con l'indicazione "autorizzazione

scarico su suolo - acconto spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

m) **Relazione lidrogeologia** che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ✓ inquadramento fisico generale;
- ✓ dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
- ✓ inquadramento geomorfologico dell'area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall'area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- ✓ inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- ✓ inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o

termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;

- ✓ conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

AL LEGATO C/2

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione

(in competente bollo)

Al Comune di FELITTO

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali .

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente in _____ prov. _____ c.a.p. _____

via _____ tel./cell. _____

nella qualità di proprietario, affittuario , altro _____ (*)

da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente

denominazione e ragione sociale _____

con sede in _____ via _____ n. _____

partita IVA _____

nome e cognome del legale rappresentante _____ nato a

_____ il _____

a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali

✓ Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento: _____

Il sottoscritto dichiara che:

✓ i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

✓ i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

✓ non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' Elenco Allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____ Firma

ELENCO ALLEGATI MOD. C/2 per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di natura industriale

1. **Copia del titolo di proprietà** o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;
2. **Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza** con la quale si attesta l'impossibilità di recapitare nella pubblica fognatura;
3. **Dichiarazione**, a firma di competente professionista, attestante che i confini dell'insediamento si trovano ad una distanza dal più vicino corpo idrico oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo, come riportato al punto 2 (Scarichi sul suolo) dell'Allegato 5.
4. **Dichiarazione**, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.
- Certificati catastali** di mappa, in originale, dei fondi
5. **Planimetria catastale**, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;
6. **Relazione Tecnica**, a timbro e firma di competente professionista;
7. **Relazione Idrogeologica**, a timbro e firma di competente professionista;
8. **Planimetria** quotata dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l'altro, i punti fiscali di controllo (**Punto significativo n° ...**), il misuratore di portata, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento, con specifico riferimento alla presenza di pozzi di emungimento, fognature ed acquedotti, rete stradale, utilizzo delle aree confinanti e circostanti;
9. **Ricevuta del versamento** sul **c.c.p. n. 18966846** intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione "**autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria**", di importo pari a € per nuova autorizzazione;
10. **Programma di gestione e manutenzione dell'impianto e delle reti**, a timbro e firma di competente professionista.
11. **Certificazione della C.C.I.A.A.** riportante la dicitura: "Nulla – osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni";
12. **Dichiarazione di conformità agli originali** dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Nelle Relazioni da allegare all'istanza dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

RELAZIONE TECNICA

Nella Relazione Tecnica dovranno essere riportati:

- ✓ il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;
- ✓ caratteristiche dei materiali stoccati e dei processi di lavorazione;
- ✓ le fonti di approvvigionamento idrico;
- ✓ le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione periodica dei prelievi e degli scarichi;
- ✓ la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità,
- ✓ la distanza dei confini dell'insediamento dal più vicino corpo idrico ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 2, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. . Tale distanza deve essere misurata partendo dal limite di proprietà rispetto al più vicino corpo idrico, seguendo un percorso tecnicamente possibile
- ✓ la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in G.U. n. 48 del 21/02/1977).
- ✓ le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi;
- ✓ la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella domestica;

- ✓ il rispetto delle eventuali “aree di salvaguardia” presenti, così come previsto all’art. 94, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La Relazione Idrogeologica dovrà contenere (almeno) le seguenti informazioni:

- ✓ inquadramento fisico generale;
- ✓ dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
- ✓ inquadramento geomorfologico dell’area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici

superficiali e loro distanza dall’area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;

- ✓ inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità “in situ” della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- ✓ inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- ✓ conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO C/3

Modello di rinnovo autorizzazione allo scarico su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate - FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo

(in competente bollo)

Al Comune di FELITTO

OGGETTO: Istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate .

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ prov. _____ c.a.p. _____
via _____ tel./cell. _____

nella qualità di proprietario, affittuario , altro _____ (*)

da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente

denominazione e ragione sociale _____

con sede in _____ via _____ n. _____

partita IVA _____

nome e cognome del legale rappresentante _____

nato a _____ il _____

a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione n. _____ del _____ , con scadenza _____ , per lo scarico su suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche e assimilate.

Il sottoscritto dichiara che:

- ✓ i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;
- ✓ i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ✓ non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione richiesta.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma _____

ELENCO ALLEGATI MOD. C/3

Documenti da allegare all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;
- b) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 18966846 intestato a Tesoreria Comune di FELITTO, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria", di importo pari a € per rinnovo autorizzazione;
- c) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
- d) Relazione geologica sull'area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

AL LEGATO C/4

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali - FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo

(in bollo)

Al Comune di FELITTO

OGGETTO: Istanza di **rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ prov. _____ c.a.p. _____
via _____ tel./cell. _____

nella qualità di proprietario, affittuario , altro _____ (*)

da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente

denominazione e ragione sociale _____

con sede in _____ via _____ n. _____

partita IVA _____

nome e cognome del legale rappresentante _____

nato a _____ il _____

a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione n. _____ del _____ , con scadenza per lo scarico su suolo (o

nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali.

Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento:

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione richiesta.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ firma _____

ELENCO ALLEGATI MOD C/4 da allegare all'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di natura industriale

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;

f) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n.18966846 intestato a Tesoreria Comune di FELITTO, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria", di importo pari a € per rinnovo autorizzazione;

g) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

h) Relazione geologica sull'area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATI D

Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1

dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i. ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno)

o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico

come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente allegato (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:

Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);

Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;

Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq);

Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;

Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;

Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;

Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);

Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;

Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA

CAPO IX - PUBBLICA FOGNATURA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE PUBBLICA FOGNATURA

Art. 33 – *Classificazione delle acque scaricate*

Le acque scaricate nella fognatura comunale sono distinte in:

- a) scarichi degli insediamenti produttivi;
- b) scarichi degli insediamenti civili;
- c) acque meteoriche.

Art. 34 - *Individuazione degli scarichi degli insediamenti produttivi*

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono le acque reflue dei cicli di lavorazione connesse in qualsiasi modo con la produzione, che non siano riconducibili alla categoria 132 dell'art. 7 in quanto assimilati a quelli abitativi.

Qualora da edifici compresi in insediamenti produttivi provengano e siano immessi nella fognatura comunale, con opere indipendenti, scarichi di servizi igienico - sanitari, di mense e di cucine, gli stessi edifici sono da considerare insediamenti civili.

Art. 35 - *Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili*

Gli scarichi degli insediamenti civili sono da intendersi quelle individuati al Capo IV del presente regolamento come indicato agli articoli 18 e seguenti.

Art. 36 - *Recapito delle acque scaricate*

Lo scarico nella fognatura comunale a sistema separato delle acque usate e delle acque meteoriche deve avvenire tenendo presente la destinazione delle canalizzazioni pubbliche: nelle fogne devono essere recapitati gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, mentre nelle tombature devono essere immesse esclusivamente le acque meteoriche.

Non è consentito far confluire i reflui domestici di nuovi edifici in fosse biologiche prima dell'immissione fognatura. L'Ente si riserva di richiedere l'installazione di tale manufatto nei casi ritenuti giustificati per particolari condizioni tecniche del condotto fognario. E' consentito ed auspicato l'eliminazione delle fosse biologiche già installate alla data di approvazione del presente regolamento.

E' vietato l'adozione dei trituratori domestici che non siano tecnicamente compatibili con le norme che tutelano lo scarico delle acque reflue.

Art. 37 - *Immissioni vietate*

Le caratteristiche qualitative delle acque reflue delle fognature pubbliche e private allacciate, non devono superare i limiti massimi ammissibili di cui agli articoli 18 e seguenti del presente regolamento.

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano provocare danni ai manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione. In particolare, è vietato immettere:

- a) liquidi infiammabili o esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche se tritate, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, fanghi degli impianti di pretrattamento, scorie di lavorazione e, comunque, rifiuti di qualsiasi tipo;
- d) le acque che l'art. 31 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. consente di scaricare in corsi d'acqua superficiali ed in particolare le acque di drenaggio, sorgive o potabili.

Art. 38 - *Misure di salvaguardia*

La quantità e la qualità degli scarichi recapitati nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato e con il trattamento dei fanghi dell'impianto centralizzato.

Art. 39 - Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali, che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo darne immediata comunicazione al Comune, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e all'impianto centralizzato di depurazione e in ogni caso al corpo ricevente terminale.

Art. 40 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

Nelle zone servite dalla fogna comunale, individuate dalla normativa vigente, gli scarichi degli insediamenti civili, rientranti nel raggio di mt. 200 dalla rete fognaria, devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione. Gli scarichi di cui al primo comma non allacciati alla pubblica fognatura sono da considerarsi non autorizzati;

In relazione all'aggiornamento delle zone di cui al precedente primo comma, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Responsabile del Servizio dell'Ente stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

Art. 41 - Richiesta del permesso di allacciamento

I titolari degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, che sono obbligati o intendano allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, devono richiedere all'Ente il permesso, presentando comanda in conformità allo schema allegato sotto "A".

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) estratto di mappa in scala 1 :1000 con indicata l'ubicazione dell'insediamento, con evidenziati nel raggio di 200 metri i collettori fognari comunali (esistenti o di progetto);
- 2) cartografia con l'indicazione dei punti d'allacciamento al collettore comunitario;
- 3) planimetria dell'insediamento in scala idonea, riportante l'impianto di fognatura interna (nera e bianca) ed il tracciato della condotta di collegamento al collettore fognario comunale;
- 4) diametri, pendenze, quote e materiali delle canalizzazioni costituenti l'impianto stesso e relativa modalità di esecuzione;
- 5) particolari costruttivi dell'allacciamento stesso (pianta e sezione), che deve essere eseguito esclusivamente in cameretta d'ispezione, garantendo la perfetta tenuta idraulica; dal particolare costruttivo deve anche risultare che il punto di allacciamento permetta l'ispezionabilità della cameretta al personale addetto;
- 6) relazione idraulica, se richiesto, con il calcolo di dimensionamento dei condotti e dei manufatti;
- 7) fotocopia della ricevuta di versamento dei diritti di allacciamento, istruttoria pratica e sopralluogo relativo al controllo dei lavori del seguente importo:
per civili abitazioni **€ 50,00**,
per edifici adibiti ad altro uso **€ 60,00**,

Art. 42 - Rilascio del permesso di allacciamento

Qualora le opere e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Comune concede il permesso di allacciamento, indicando i

punti e la quota di consegna degli scarichi, il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi stessi come stabilito dall'art. 51 e le eventuali prescrizioni indicate dall'UTC

Il rilascio del permesso di allacciamento è subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale dei seguenti documenti:

- a) marca da bollo;
- b) versamento dei diritti di Segreteria;
- c) cauzione provvisoria, se ritenuta necessaria, che sarà svincolata entro 90gg. dall'ultimazione dei lavori previa verifica della corretta esecuzione degli stessi.

Art. 43 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico, ivi comprese quelle speciali quali stazioni di pompaggio o similari, saranno realizzate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ed a cura e spese della parte interessata.

Il punto di confluenza della condotta da allacciare alla pubblica fognatura deve, di norma, essere nella cameretta di ispezione.

Ove ciò non sia tecnicamente possibile o particolarmente dispendioso, è prescritto l'utilizzo di modalità costruttive degli allacciamenti al collettore della fognatura che utilizzino tecniche di perforazione non demolitive.

Quando la rete fognaria attraversa l'altra proprietà privata, l'interessato deve farsi autorizzare per eseguire l'allacciamento a proprie cura e spesa.

I lavori di allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico Comunale, fermo comunque restando che il soggetto privato e il direttore dei lavori non sono esonerati dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

Rimane l'obbligo a carico del privato di comunicare all'Ente l'inizio dei lavori.

Il richiedente o l'impresa esecutrice dei lavori per effettuare le opere su suolo pubblico dovrà versare, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione infruttifera a garanzia del ripristino della sede stradale pari all'importo stabilito dall'ufficio tecnico comunale in base all'entità dei lavori a farsi.

La cauzione dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale e copia della quietanza dovrà essere presentata agli uffici comunali unitamente alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei lavori.

La suddetta cauzione verrà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, su rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver effettuato sopralluogo tecnico per la verifica della regolarità delle opere eseguite. Qualora siano riscontrate irregolarità e le stesse non risolte entro giorni 15 dalla notifica, l'Ente incamererà la cauzione ed eseguirà i lavori in danno.

Art. 44 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Se le opere di allacciamento non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune.

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese della parte interessata, po che le è stato ulteriormente concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

Art. 45 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il soggetto privato inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 46 - Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate,

utilizzare le canalizzazioni più vicine, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

Art. 47 - Allacciamenti provvisori

Il Comune può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché le immissioni siano tali da rispettare le particolari condizioni previste dall'art. 41. Per ottenere il permesso di allacciamento è necessario presentare la domanda di cui all'art. 44. Ove possibile, il Comune prescriverà allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai nuovi insediamenti.

Art. 48 - Attivazione degli scarichi

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento, gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

a-se provengono da insediamenti produttivi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;

b- se provengono da insediamenti civili, immediatamente o entro il termine fissato in base alla specificità della situazione.

Art. 49 - Variazione del permesso di allacciamento

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento deve essere comunicata al Responsabile del Servizio dell'Ente, ai fini dell'eventuale assunzione di nuovo provvedimento autorizzativo.

Art. 50 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla fognatura comunale non possono consentire ad altri di allacciare i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 51 - Riparazione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura pubblica e gli impianti privati, interni agli insediamenti, sono proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte. Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti su suolo pubblico sono eseguiti dall'Ente. Tuttavia ove in sede di riparazione si constatassero rotture, ingombri o danni alle condutture cagionati da manomissioni, trascuratezze o comunque trasgressioni del presente regolamento da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti al ripristino del manufatto nonché compensi per le visite tecniche ed il rimborso dei danni eventualmente provocati a terzi, saranno a carico del proprietario dello stabile interessato. Il proprietario suddetto, ricevuto l'avviso che preannuncia la riparazione a suo carico, potrà far pervenire all'Ente le sue osservazioni od eccezioni entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute azioni od eccezioni, L'Ente eseguirà i lavori e comunicherà al proprietario interessato l'ammontare della relativa spesa. Il proprietario è tenuto a versare integralmente la cifra posta a suo carico entro 10 giorni dalla data di comunicazione; in caso contrario, l'Ente provvederà a chiudere l'allacciamento. Tutti i lavori e le opere inerenti la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti devono essere realizzati dall'Ente, che potrà disporre controlli e ispezioni nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

Art. 52 - Disattivazione di allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, a causa in particolare della demolizione di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 53 - Divieto di manomissione dei pubblici condotti

Nessuno e per nessun motivo può manomettere i condotti comunali di fognatura in assenza di autorizzazione del Comune.

Art. 54 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura comunale e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà privata.

CAPO X

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 55 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere realizzati negli insediamenti in modo tale da consentire la raccolta e il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche.

Di norma è ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Ogni rete deve essere dotata di una cameretta di controllo posizionata immediatamente a monte della canalizzazione posata su suolo pubblico.

Il titolare dell' allacciamento è responsabile per qualunque danno causato da rigurgiti e/o da allagamenti.

Non saranno autorizzati allacciamenti privati di fognature il cui piano di scorrimento è posto ad una quota inferiore dell'estradosso superiore del collettore fognario esistente se non previa installazione di impianto di sollevamento da realizzare a cura e spese del richiedente, che dovrà gestirlo. Gli impianti di sollevamento, da sottoporre comunque all'istruttoria tecnica di cui ai punti precedenti, dovranno evitare in ogni caso rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi natura che possono alterare il regolare funzionamento dei condotti fognari.

Possono essere autorizzati allacciamenti per pluralità di insediamenti nei casi in cui non sia possibile operare altrimenti, fermo comunque restando l'obbligo di separazione degli impianti privati di fognatura, al fine di consentire il controllo degli scarichi.

Art. 56 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici

I tubi per il convogliamento degli scarichi esternamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica. Sono ammessi il grès, il PVC ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico - chimiche. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali possono essere sottoposti per effetto del funzionamento della fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minima del 3 per mille e comunque tale da non determinare difficoltà di scorrimento.

Art. 57 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici

I tubi per il convogliamento delle acque usate internamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura comunale.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in lamiera zincata, in PVC od in altri materiali con caratteristiche idonee.

Tutto l'impianto per le acque usate deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta.

Art. 58 - Cameretta di controllo

Immediatamente a monte della canalizzazione esterna privata, l'impianto privato di fognatura deve essere dotato di una cameretta di controllo, dimensionata in relazione alla natura e consistenza dello scarico, nella quale sarà posizionato il sifone tipo Firenze con ispezione. La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Al fine di consentire le operazioni di ispezione o di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm. 45x45.

La cameretta deve essere altresì idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte dal Comune. La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 59 - Pluviali esterni agli edifici

I pluviali posizionati sulle facciate degli edifici esistenti sulla pubblica via devono essere allacciati, ove possibile, direttamente alla fognatura comunale, se a sistema misto, ovvero alla tombinatura, se a sistema separato.

L'interruzione idraulica a sifone è obbligatoria nei casi in cui vi siano abitazioni o terrazzi accessibili al di sopra della grondaia.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 3,5 m. dalla quota del piano marciapiede, al fine di evitare qualsiasi sporgenza.

Art. 60 - Controllo dei lavori

La parte interessata deve denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune, senza il cui assenso non possono essere coperti i condotti; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere riaperti. La responsabilità della progettazione ed esecuzione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata, del progettista c/o del direttore dei lavori.

Art. 61 - Sopralluogo tecnico

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura, la parte interessata è tenuta a presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e del progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune la regolarità della situazione. In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune può procedere d'ufficio.

Art. 62 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura

Qualora per cause giustificate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa della canalizzazione esterna sul suolo

pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate, controllate e approvate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 63 - Controllo degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento controlli sulla funzionalità degli impianti privati di fognatura. A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La parte interessata è avvisata della visita con congruo anticipo, ad esclusione dei casi in cui siano effettuati i controlli sulla regolarità degli scarichi nell'ambito dell'attività di cui al presente regolamento.

Art. 64 - Manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con adeguata frequenza.

Le parti specifiche (camerette, sifoni, ecc.) devono essere tenute costantemente pulite affinché non vi si depositino sostanze e, comunque, non vi siano impedimenti al regolare scorrimento delle acque immesse nella fognatura comunale.

Art. 65 - Semplificazioni e miglioramenti degli impianti privati di fognatura

Il Comune può consentire varianti rispetto alle singole prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e/o gestionale.

Art. 66 - Rimozione degli apparecchi disattivati

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

CAPO XI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 67 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora ricadano nel raggio dei 200 mt. della rete fognaria pubblica ad effettuarne l'allacciamento alla fognatura comunale.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio dell'Ente, il Comune realizzerà le opere ponendo a loro carico le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 68 - Progettazione degli impianti privati di fognatura esterna

Tutti i nuovi insediamenti ed in particolare le nuove lottizzazioni devono prevedere un sistema di smaltimento delle acque con doppia canalizzazione, separando le acque bianche dalla reflue. Di norma il recapito delle acque bianche, ad eccezione di quelle di prima pioggia, non può avvenire nella pubblica fognatura di acque reflue.

La realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio dell'Ente sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari. Il progetto deve essere consegnato al Comune in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:

1-planimetria in scala 1 :2.00 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare, delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;

2-planimetria in scala 1/200 o superiore con l'individuazione della rete completa di canalizzazioni, precisando i materiali, i diametri e le pendenze delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;

3-particolari in scala 1 :50 delle canalizzazioni e dei manufatti;

4-prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal Comune;

5-computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto dal Comune;
6-relazione tecnica riportante i calcoli idraulici.

Art. 69 - Caratteristiche delle canalizzazioni

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno, sia alla fuoriuscita dal loro interno delle acque convogliate.

La forma delle canalizzazioni deve essere in funzione delle necessità di natura idraulica, con preferenza per quelle a sezione ovoidale o circolare.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire il loro autolavaggio.

Art. 70 - Camerette di raccordo e ispezione

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione. Le camerette di semplice ispezione devono inoltre essere posizionate a distanza massima di 40 metri per le canalizzazioni non percorribili e di 60 metri per le altre.

Immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, ad esclusione dei casi in cui la fognatura sia a servizio esclusivamente delle acque meteoriche.

Art. 71 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strade e delle piazze devono essere utilizzate preferibilmente caditoie stradali a bocca di lupo (sotto marciapiede) collegate alla tombinatura con condotti di adeguate dimensioni. Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.

Art. 72 - Costruzione e vigilanza degli impianti

Gli impianti privati di fognatura esterna sono realizzati a cura e spese dei proprietari delle aree interessate. Il Comune esercita la sorveglianza sui lavori tramite il proprio Ufficio Tecnico.

Art. 73 - Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari. Gli impianti saranno gestiti dal Comune ad avvenuta loro cessione.

CAPO XII - TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 74 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere al Comune il canone per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il canone è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura.

Art. 75 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi.

L'Amministrazione Comunale adotta, prima dell'approvazione del bilancio di ogni anno, apposita delibera di Giunta Comunale per l'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti e i controlli e per la riscossione degli importi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.

Art. 76 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili.

Il Comune adotta entro il termine stabilito dalla legislazione vigente, prima dell'approvazione del bilancio di ogni anno, apposita delibera di Giunta Comunale per l'adeguamento del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili. L'accertamento e la

riscossione del canone sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81.

CAPO XIII - NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI

Art. 77 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e Revoca

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi del D. L. gs. n. 152/99 e s.m. e i.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, Il Comune procede all'applicazione delle seguenti

sanzioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.:

- a) diffida all'eliminazione delle irregolarità entro un termine prestabilito;
- b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 78 - Spese per la realizzazione delle opere di allacciamento

Le spese per la realizzazione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale, sono a totale carico del titolare dell'insediamento.

Art. 79 - Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si renda responsabile di danni alla fognatura comunale e alla sua funzionalità, anche in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.

Art. 80 - Allacciamenti abusivi e violazioni

In applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 152/99, la sanzione da applicarsi per la violazione previste nel presente regolamento, in relazione alle varie tipologie e gravità, sono le seguenti:

- a) per il superamento dei valori fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/99. ovvero i diversi valori limite stabiliti dalla Regione a norma dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/99 ovvero in quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 33, comma 1, o dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 152/99. salve le deroghe previste nel presente Regolamento, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.582,00 a € 25.823,00;
- b) per l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianto pubblico di depurazione, senza l'autorizzazione di cui al Presente Regolamento, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.165,00 a € 51.646,00;
- c) per le violazioni di cui al punto b), nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;
- d) per aver effettuato o mantenuto, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1, uno scarico senza osservare le prescrizione indicate nel provvedimento di autorizzazione, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dal presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.033,00 a €12.911,00;

e) la sanzione di cui al punto d), si applica a colui che effettuando , al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, scarichi di acque reflue esistenti non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12, del D.Lgs. 152/99:

f) per l'inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi , previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 152/99. si applica una

sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.165,00 a € 51.646,00.

g) per allacci alla fognatura comunale senza che sia intervenuta la prescritta autorizzazione si applica una sanzione amministrativa, per danno e oneri derivanti all'Ente, da € 1.033,00 a € 10.329,00 fermo restando l'obbligo di regolarizzare, in base al presente regolamento, lo scarico abusivamente eseguito. Nei casi non previsti dal presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 54 del D.Lgs.152/99 e s.m.e i.-

Art. 81 - Situazioni di scarico irregolari

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento.

Art. 82 - Deroche per situazioni esistenti

Ferma restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, il Sindaco, l'Ente responsabile dei servizi della zona dell' A.S.L. nei casi in cui risultino interessati in relazione alle specifiche competenze, può disporre in deroga alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente a precostituite situazioni di fatto o in presenza di circostanze eccezionali provvedimenti in deroga specifici e motivati.

Viene consentito ai cittadini, nel termine di mesi sei dalla data di approvazione del presente Regolamento, di regolarizzare gli allacci alla fognatura pubblica effettuati senza la preventiva autorizzazione e le mancate richieste di autorizzazione di allaccio alla rete per gli edifici esistenti, rientrano nel raggio di mt. 200 dalla rete fognaria pubblica, che effettuano immissioni di reflue sul suolo o nel sottosuolo.

Capo XIV ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 83 - Criteri generali di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2 L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

3. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento.

4. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza del presente regolamento.

5. I titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Comune.

6. Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti dall'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

7. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in **Tabella A - Categoria delle attività produttive.**

Art.84 - Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della disciplina di cui al DPR 227/2011 (sino all'emanazione di diversa disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell'art. 124, co. 3 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.). Previo parere positivo del Comune, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella. In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. I **criteri di ammissibilità** degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:

- ✓ tutti gli scarichi devono rispettare:
- i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1;
- le prescrizioni del presente regolamento;
- le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
- ✓ gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche indicati dal Comune gestore degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane e devono essere preventivamente autorizzati.

3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o momentaneamente in disservizio, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., scarico in acque superficiali.

Art.85 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Comune. Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, co. 2 del presente regolamento.

2. La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art. 86 - Domanda di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.

2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:

- la domanda di autorizzazione allo scarico è presentata in triplice originale all'Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Mercato n. 1 --- 84055 FELITTO (SA);

- la domanda di autorizzazione, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta dall'Ente in sintesi, deve contenere:

- ✓ tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica;
- ✓ la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica;
- ✓ l'attestazione del versamento ove previsto.

Art.87 - Istruttoria

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare,

l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:

a) verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;

- b) verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
- c) verifica della **conformità** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di ammissibilità di cui precedente art. 40;
- d) effettuazione di **rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari**, ove necessari in relazione alla entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui allo scarico è tributario. Tale attività potrà, comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico.
- e) richiesta ed acquisizione del **parere di accettabilità dello scarico** rilasciato dal UTC del Comune e/o dal gestore del servizio fognario-depurativo ove affidato.

2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;

ove al successivo esame dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documentazione, l'UTC richiederà integrazioni fino all'ottenimento della completezza documentale.

Art. 88 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata - Rinuncia

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi del presente Regolamento:

a) Nuove autorizzazioni

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima dell'entrata in esercizio dell'attività.

b) Rinnovo autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, un anno prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'UTC del Comune.

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 227/2011 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

c) Variazione autorizzazione vigente

La domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, nei casi di cui all'art. 37 co. 1 lett. a), prima che sia intervenuta la variazione.

2. Il Comune, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico o diniego motivato.

3. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:

- per **anni quattro** dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazioni;
- **fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.

4. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione al Comune.

Capo XV –NORME FINALI

Art. 89- Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° del mese successivo della delibera di approvazione a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 90-Revoca norme in contrasto col regolamento

Le deliberazioni, il regolamento previgente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati